

**Atto aggiuntivo per la riorganizzazione del servizio  
di gestione dei servizi educativi per l'infanzia nei nidi  
"Il Magicocastello", Villazzano 3, Oltrecastello, Clarina,  
Viale dei Tigli  
a partire dal 1° settembre 2021**

Con il presente atto

**TRA**

- la Dott.ssa **Marcella Seppi** che dichiara di intervenire in questo atto, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Trento, con sede legale in via Belenzani n. 19, codice fiscale 00355870221, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione, in esecuzione del Decreto sindacale n. 98/2020/05 di data 30/12/2020 prot. n. 306248 (*nel prosieguo, solo Servizio*);

**E**

- \_\_\_\_\_, *in qualità di Presidente, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Coop. Proges Trento s.c.s., con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ - codice fiscale \_\_\_\_\_ (nel prosieguo, solo Ente gestore)*;

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha affidato a **Proges Trento s.c.s.** la gestione dei seguenti servizi educativi per l'infanzia:

- nido "Il Magicocastello" – in base al contratto d'appalto d.d. 09.09.2015 n. 746 rep.
- nido Villazzano 3 - in base al contratto d'appalto d.d. 06.10.2016 n. 866 rep.
- nido Oltrecastello - in base al contratto d'appalto d.d. 22.06.2018 n. 1048 rep. CIG: 7150194EBC;
- nido Clarina - in base al contratto d'appalto d.d. 23.08.2018 n. 1057 rep. CIG: 7205412E12;
- nido Viale dei Tigli - in base al contratto d'appalto d.d. 12.04.2018 n. 1020 rep. CIG: 7103991ED0;
- nido Roncafart Via Caproni - in base al contratto d'appalto d.d. 12.04.2018 n. 1021 rep. CIG: 7104010E7E;
- nido Madonna Bianca - in base al contratto d'appalto d.d. 12.04.2018 n. 1022 rep. CIG: 7104022867;

Vista l'ordinanza del Presidente PAT n. 81 sottoscritta lo scorso 20/8/2021 da cui si evince che a partire dal giorno 1 settembre 2021, l'attività dei servizi socio educativi per la prima infanzia (Nidi d'infanzia, Micro-nidi, Tagesmutter - Nidi familiari) è svolta nel rispetto del documento recante "Linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza (0-3 anni): nidi d'infanzia e micro-nidi, servizio Tagesmutter – nidi familiari - Anno educativo 2021/2022" (All.to 2 parte integrante e sostanziale all'ordinanza)

dato atto che, per quanto sopra indicato con determina dirigenziale n. 50 dd, 26/08/2021 che si richiama integralmente , si è provveduto alla ridefinizione sia delle capienze di tutti i nidi d'infanzia del Comune di Trento che delle modalità organizzative, a decorrere dall'avvio dell'anno educativo 2021/22 evidenziando in particolare la necessità di minimizzare le interazioni tra i bambini appartenenti ai diversi gruppi stabili ed in particolare:

1. ritorno alla capienza pre-covid: ossia la capienza di ogni struttura ritornerà quella stabilita dagli atti di gara e come riportata nella carta della qualità del servizio;
2. procedere alla suddivisione dei bambini in gruppi stabili: il gruppo stabile è un insieme di micro gruppi stabili di bambini con le loro educatrici. Il gruppo stabile è composta un numero massimo di 36 bambini composto fino a 4 microgruppi di bambini. Ad ogni gruppo è assegnato uno o più educatori di riferimento stabili.
3. ritornare all'orario pre-covid ossia: il servizio di nido a tempo pieno sarà erogato come di norma per 10 ore al giorno con orario di apertura 7.30/17.30. Il servizio di nido a tempo parziale mattino e pomeriggio sarà erogato in modalità ordinaria per 6 ore al giorno con anticipo e posticipo laddove previsto;

ritenuto di adeguare di conseguenza il progetto educativo di ciascun nido alle linee guida sanitarie sopra citate e alle modalità organizzative ridefinite con la determinazione sopra richiamata;

preso pertanto atto della necessità di riconoscere agli enti gestori gli oneri aggiuntivi conseguenti all'applicazione delle misure previste dal Protocollo salute e sicurezza sopra citato, ai sensi dell' art. 7 ter della L.P. 2/2020 e della delibera della Giunta provinciale n. 726 dd. 29 maggio 2020, per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale, prorogata al 31 dicembre 2021 con decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, e comunque fino al termine dell'eventuale ulteriore proroga della durata dello stato d'emergenza.

vista la determina dirigenziale n. \_\_\_ dd, \_\_/09/2021 che approva gli schemi di atto aggiuntivo da sottoscrivere con i rispettivi Enti gestori al fine di procedere alla riorganizzazione del servizio conforme alle linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza (0-3 anni).

valutata, inoltre, la possibilità di sperimentare per l'anno educativo 2021/2022 l'accoglienza a tempo pieno di un gruppo di 6 bambini lattanti presso gli spazi del nido Magicocastello destinati al servizio integrativo Giocastello e quantificato il conseguente aumento del corrispettivo mensile pari ad Euro 5.419,44 (Euro 903,24 x6 bambini) corrispondente ad un incremento totale annuo pari ad Euro 59.613,84.

dato atto che le Parti condividono l'esigenza di riformulare il contenuto delle prestazioni contrattuali in funzione del riavvio del servizio per l'intero anno educativo ed alla luce delle indicazioni contenute nei sopracitati protocolli sanitari e pedagogici e relativi aggiornamenti e per l'avvio della sperimentazione dell'accoglienza di nr. 6 bambini lattanti presso il nido Magicocastello;

dato infine atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo,

**Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue**

### **Art. 1 Oggetto**

**Il Comune di Trento e l'Ente gestore come sopra rappresentato**, concordano la riorganizzazione del servizio di gestione servizi educativi per l'infanzia, nei i seguenti nidi con il riconoscimento delle seguenti ore aggiuntive di personale educativo rispetto alle ore definite in sede di contratto e

conseguente riconoscimento di un ulteriore corrispettivo integrativo mensile come di seguito dettagliato:

	n. ore previste	n. ore aggiuntive	totale	Importo mensile aggiuntivo
Nido Clarina	276,5	25,5	302	2.617,56
Nido Magicocastello	270,5	31,5	302	3.233,46
Nido Villazzano 3	271	26,5	297,5	2.720,21
Nido Viale dei Tigli	163	20	183	2.052,99
Totale mensile		103,5		10.624,22

**Il Comune di Trento e l'Ente gestore come sopra rappresentato** concordano inoltre di sperimentare per l'anno educativo 2021/2022 l'accoglienza a tempo pieno di un ulteriore gruppo di 6 bambini lattanti da collocare presso gli spazi del nido Magicocastello destinati al servizio integrativo Giocastello attraverso il riconoscimento di un corrispettivo mensile a bambino pari ad Euro 903,24.

#### **Art. 2 Personale**

**Ente gestore come sopra rappresentato** mette a disposizione il numero di ore aggiuntive di figure educative professionali già impiegate nei servizi o neoassunte con le qualifiche corrispondenti a quanto previsto nei contratti di appalto citati in premessa per i servizi di nido citati. Al personale dipendente dovrà essere garantito il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro così come già previsto nei rapporti contrattuali in essere con l'Amministrazione comunale nonché nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti per l'emergenza COVID-19.

#### **Art. 3 Progetto educativo-organizzativo**

Con riguardo al progetto educativo, da predisporre entro 60 giorni dall'avvio dell'anno educativo, questo dovrà essere integrato con gli elementi organizzativi richiesti dalle linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza, così come aggiornate in data 20/08/2021 con ordinanza n. 81 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, in particolare con quanto previsto dalla sezione "Misure organizzative".

Nei suoi contenuti essenziali, con particolare riguardo agli adeguamenti e misure organizzative di cui al paragrafo precedente, il progetto dovrà essere disponibile entro la metà del mese di settembre, o comunque in tempo utile per l'organizzazione degli ambientamenti.

#### **Art. 4 Durata**

Il servizio così riorganizzato ha durata a decorrere dal 1 settembre 2021 e per l'intero anno educativo 2021/22, compresa l'eventuale attivazione del servizio di nido estivo, ed eventualmente se persistono le condizioni sanitarie e le linee guida attualmente vigenti anche per gli anni educativi successivi, salvo il verificarsi di condizioni tali da poter riorganizzare lo stesso con le medesime modalità previste nei contratti originari richiamati in premessa.

#### **Art. 5 Importi**

L'importo del corrispettivo per la gestione del servizio, viene quantificato, come previsto negli specifici atti di gara, per le quote determinate al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica e

successivi aggiornamenti. Tale importo viene incrementato per l'accoglienza dell'ulteriore gruppo di 6 bambini lattanti come indicato al 2° comma dell'art. 1. Tale importo, infine, viene integrato di un ulteriore corrispettivo integrativo mensile per le strutture e per gli importi indicati all'art. 1.

Il corrispettivo sarà liquidato mensilmente a fronte di presentazione di fattura elettronica.

Il pagamento delle rate mensili del corrispettivo è disposto, previo accertamento con esito positivo della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto a quanto previsto dal presente atto. L'accertamento è eseguito dal Direttore dell'esecuzione e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.

#### **Art. 6 Sospensione**

In caso di sospensione o chiusura del servizio a seguito di provvedimenti della pubblica autorità per motivi di emergenza sanitaria così come per motivi di protezione civile o altri motivi di forza maggiore per periodi pari o superiori a 15 giorni, l'Amministrazione ridefinisce con l'affidatario le condizioni contrattuali, relativamente al medesimo servizio di nido. In tal caso le condizioni sono ridefinite entro un periodo massimo di 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione/chiusura e finché permanga la situazione d'emergenza; nelle more di tale ridefinizione restano ferme le precedenti condizioni contrattuali applicabili. In ogni caso per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

#### **Art. 7 Variazioni**

Le parti si danno reciprocamente atto che le modifiche di cui sopra:

- rientrano nelle clausole di cui all'articolo "Variazioni contrattuali" del rispettivo Capitolato allegato ai rispettivi contratti citati in premessa, i quali a sua volta espressamente richiamano l'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento e l'art. 27 della L.P. 2/2016 e il D.Lgs, 50/2016 e s.m.;
- che l'interesse pubblico perseguito con questa variazione integra un'esigenza l'esigenza di non interrompere un pubblico servizio a fronte di condizioni di contesto, sanitarie e normative, cogenti;

#### **Art. 8 Misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus covid-19**

Per l'esecuzione del servizio/fornitura oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse; il riconoscimento dei predetti costi cessa al cessare dell'obbligo di applicazione delle misure per il contrasto e contenimento COVID-19, anche se il presente contratto è ancora in corso.

Per le spese sostenute dall'ente gestore ed esposte ai fini del riconoscimento non possono essere richiesti indennizzi o contributi provinciali o statali.

#### **Art. 9 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rinvia al contratto di appalto e al Disciplinare cui esso fa riferimento.

Luogo e data

Per il Comune

Il Dirigente Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione

Per **Proges Trento s.c.s.**

Il Presidente